

23_32_1_DPR_131_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2023, n. 0131/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

VISTO l'articolo 1, comma 255, della citata legge 205/2017, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, che prevede tra l'altro l'apposito stanziamento delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

VISTO il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022 recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022" e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 301 del 27 dicembre 2022;

CONSIDERATO che alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono destinate risorse per l'anno 2022 pari a euro 589.489,39, come indicato in Tabella 1 del menzionato decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 24 febbraio 2023 e il relativo allegato recante "Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui al decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 17 ottobre 2022";

VISTO il proprio decreto n. 0117/Pres. del 19 luglio 2021 recante "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)", come modificato con proprio decreto n. 0123/Pres. del 10 ottobre 2022;

CONSIDERATO che vi è la necessità di aggiornare il sopra richiamato regolamento alla luce delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 ottobre 2022 e delle linee di indirizzo di cui alla menzionata delibera giuntale n. 335 del 24 febbraio 2023;

CONSIDERATO inoltre che vi è la necessità di introdurre alcune disposizioni di carattere generale al fine di superare le particolarità legate agli specifici riferimenti normativi degli annuali decreti ministeriali di riparto;

CONSIDERATO altresì di esplicitare e puntualizzare alcuni elementi legati alla procedura di accesso e all'ammissibilità al beneficio, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge regionale 24 febbraio

2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari);

RITENUTO pertanto di aggiornare il testo del regolamento apportando alla vigente disciplina le modifiche considerate al momento più urgenti, in grado di corrispondere alle seguenti finalità:

- aggiornare i riferimenti normativi armonizzando il testo con i contenuti del decreto ministeriale 17 ottobre 2022 e delle linee di indirizzo di cui alla menzionata deliberazione giuntale n. 335 del 24 febbraio 2023;
- introdurre alcune disposizioni di carattere generale al fine di superare le particolarità legate agli specifici riferimenti normativi degli annuali decreti ministeriali di riparto;
- esplicitare o puntualizzare alcuni aspetti legati alla procedura di accesso e all'ammissibilità al beneficio, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8;
- apportare comunque ogni correzione di carattere formale e ogni precisazione di contenuto esplicativo preordinate a una miglior comprensione e applicazione della misura;

VISTO il testo del "Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117", e ritenuto di emanarlo;

ATTESI i pareri favorevoli espressi dalla Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 190/2023 di data 22 giugno 2023, nonché dal Consiglio delle autonomie locali con deliberazione di cui all'estratto n. n. 26/2023 del processo verbale, riferito alla riunione n. 9 del 13 luglio 2023;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 21 luglio 2023;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) emanato con Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117.

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 117/2021

Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021

Art. 3 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021

Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 117/2021)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2021, n. 117 (Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo del 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i caregiver familiari di cui all'articolo 2, residenti in regione e che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti in regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione alla persona assistita, il beneficio è concesso esclusivamente a un solo caregiver familiare, riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 e individuato come principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari).».

Art.2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 117/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «ruolo del caregiver familiare» sono inserite le seguenti: «come definito all'articolo 2,» e dopo le parole «provvede ad attivare» sono inserite le seguenti «, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2023,»;

b) al comma 3 le parole «dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017,

n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020),»;

c) al comma 5 bis sono soppresse le seguenti parole: «, considerando in prima istanza i soggetti appartenenti alle medesime categorie prioritarie già inseriti nelle liste d'attesa della tornata precedente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di risorse non spese dagli EEGG entro il termine di cui al comma 5 bis, entro centoventi giorni a decorrere dal termine medesimo, l'accesso al beneficio è consentito ai caregiver familiari di cui all'articolo 2, comma 1, ancorché i propri assistiti siano beneficiari dei contributi di cui al comma 5. Il contributo è concesso seguendo l'ordine cronologico di presa in carico.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di esaurimento delle risorse prima della scadenza del termine di cui al comma 6, gli EEGG ne danno comunicazione tramite i propri siti istituzionali e il procedimento si chiude fino alla successiva assegnazione di risorse senza la predisposizione di liste di attesa.»;

f) dopo il comma 8 bis è inserito il seguente:

«8 ter. Fermo restando quanto stabilito al comma 8 bis e all'articolo 3, comma 2, limitatamente a una sola volta, nel caso in cui il servizio competente riconosca nel progetto personalizzato di un assistito la necessità di un avvicendamento del caregiver principale, il nuovo caregiver principale può accedere al contributo, ancorché ne sia stato già beneficiario il caregiver principale precedente.».

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 117/2021 le parole: «dall'articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 205/2017».

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA